

Spett.le

Roma Capitale

Dipartimento Patrimonio Sviluppo, Valorizzazione
Direzione gestione amministrativa
Preg.ma Dott.ssa Cristiana Palazzesi
Piazza Giovanni da Verrazzano 7
00154 Roma

Gent.ma Sindaca di Roma

On. Virginia Raggi

virginia.raggi@comune.roma.it

Gent.mo Vice-Sindaco

On. Luca Bergamo

vicesindaco@comune.roma.it

Gent.mo Assessore al Bilancio e Patrimonio

On. Andrea Mazzillo

assessorato.patrimonio@comune.roma.it

Gent.mo Assessore alla Persona, Scuola e Comunità
solidale

On. Laura Baldassarre

assessoratoallapersona@comune.roma.it

Inviata via fax a: 06.671075001

via pec a: protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it

Oggetto: Istanza di annullamento ex art. 21 nonies legge n. 241/1990 o di revoca ex art. 21 quinquies legge n. 241/1990 delle determinazioni dirigenziali e degli atti amministrativi con cui Roma Capitale ha disposto nei confronti delle Associazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione sociale e culturali, nonché di altri enti del Terzo settore il rilascio degli spazi sociali dati in concessione dal Comune di Roma, il diniego di rinnovo della concessione ed il pagamento del canone concessorio o dell'indennità di occupazione determinata al 100% del presunto valore di mercato.

1. Lo scrivente **Osservatorio sulla Pubblica Amministrazione** è sorto al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni, agli operatori, e tra questi in particolare alle realtà del terzo settore e della cooperazione sociale, uno strumento di approfondimento ed analisi dell'operato delle pubbliche amministrazioni nei rapporti con i cittadini ed enti privati, con particolare riferimento alle gare pubbliche, ai rapporti concessori e all'erogazione dei servizi pubblici e sociali. In tal modo l'Osservatorio, ponendosi come soggetto terzo, intende offrire il proprio contributo al fine di prevenire e correggere eventuali anomalie e/o distorsioni nell'operato delle pubbliche amministrazioni, in funzione propulsiva e ausiliare alle istituzioni pubbliche.

In conformità ai richiamati principi e nell'ambito dell'attività istituzionale, **si scrive la presente per chiedere a Codesta Amministrazione di procedere in via di autotutela all'annullamento e o alla revoca dei numerosi provvedimenti** con cui è stato: 1) intimato il rilascio di spazi sociali dati in concessione alle più importanti realtà del volontariato e del Terzo settore nella città di Roma; 2) opposto il diniego al rinnovo delle concessioni; 3) richiesto il pagamento di somme esorbitanti a titolo di arretrati determinati applicando ai rapporti in corso, con efficacia retroattiva, il canone determinato al 100% del presunto valore di mercato, mentre la concessione d'uso applicava il canone nella misura pari al 20% del presunto valore di mercato, in conformità alle previsioni regolamentari vigenti.

2. I provvedimenti in questione, come è noto, sono stati emanati sulla base di due dichiarate ragioni giustificatrici: l'esistenza di un processo di riordino del patrimonio capitolino riguardante anche la gestione degli spazi sociali e la necessità di attenersi a "*disposizioni impartite dalla Magistratura contabile*".

Già l'utilizzazione di una motivazione omnicomprensiva valevole per centinaia di fattispecie diverse denota una evidente **carenza di istruttoria**, un omesso esame della situazione concreta e un mancato accertamento dei presupposti di fatto, a cui è conseguita l'assenza di una ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti in ciascuna vicenda.

Ma oltre a ciò, i provvedimenti in esame risultano illegittimi in quanto emanati sulla base una motivazione erronea ed illogica, e successivamente smentita dalla medesima Magistratura contabile.

2.1. L'asserita esistenza di un procedimento di riordino della gestione del patrimonio comunale non giustifica la richiesta di rilascio dei beni precedente assegnati ad enti del Terzo settore, in quanto in attesa del "*riordino gestionale del patrimonio capitolino*" non vengono meno le ragioni di pubblico interesse che consentono la destinazione degli spazi in oggetto per la realizzazione di attività di utilità sociale. Né viene meno l'interesse del Comune di Roma a conseguire un canone dall'Associazione predetta piuttosto che mantenere un bene vuoto, incustodito ed improduttivo sia di una utilità sociale (come è noto si parla di "*valore sociale aggiunto*") sia di un canone regolarmente corrisposto.

Con il rilascio degli immobili infatti viene meno l'esercizio di relevantissime attività sociali, assistenziali e culturali, sovente svolte anche in convenzione con Roma Capitale e con altri enti pubblici; attività che forniscono fondamentali servizi di tutela delle persone e, in particolare, degli strati più deboli e svantaggiati della popolazione. Ciò, peraltro, avviene in un periodo storico in cui sono gli stessi enti locali a richiedere e a fare particolare ricorso alle attività sociali svolte dal Terzo settore.

Inoltre con il rilascio dei beni viene meno la fondamentale funzione di custodia e manutenzione degli stessi, che negli anni è stata assicurata, spesso con rilevanti sacrifici economici personali, dalle associazioni. Si determina in tal modo una situazione di danno per l'amministrazione capitolina, come confermano le prime occupazioni abusive che si sono verificate successivamente all'avvenuto rilascio dei beni. Così oltre al mancato introito nelle casse comunali determinato a seguito del rilascio, si determina anche il deterioramento degli immobili comunali e in taluni casi la perdita del possesso degli stessi. che

Una corretta ponderazione degli interessi pubblici impone quindi di consentire la continuazione dei rapporti concessori e della detenzione degli spazi sociali di Roma Capitale da parte degli enti di Terzo settore, al fine di non cagionare situazioni di danno all'erario comunale, alla comunità cittadina e alla collettività.

2.2. Parimenti illegittimo risulta il secondo motivo addotto a giustificazione dei provvedimenti in oggetto.

A parte la genericità e la fragilità del riferimento a *“disposizioni impartite dalla Magistratura contabile”*, e l'evidente sviamento di potere di cui è affetto un provvedimento così motivato - posto che non si comprende quali funzioni previste dalla legge possa svolgere la Magistratura contabile nell'ambito di un procedimento amministrativo - **tali “disposizioni” sono risultate del tutto smentite dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.**

Infatti, con le sentenze n. 76, 77 e 78/2017, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio pubblicate in data 18/4/2017, ha statuito l'erroneità della richiesta del pagamento del canone concessorio a valore cosiddetto *“di mercato”* e la correttezza della corresponsione del canone ridotto anche nelle situazioni in cui non sia ancora intervenuta una concessione definitiva o il rinnovo di una concessione rilasciata precedentemente, posto che occorre fare riferimento alla natura del bene e alla sua destinazione a usi di pubblica utilità sociale e culturale.

“Deve al riguardo osservarsi” – ha chiarito la Corte dei conti – *“che la particolarità dei locali individuati, destinati, comunque, a usi di pubblica utilità sociali e culturali, non li rendeva utilizzabili e sfruttabili alla stregua di locali da affittare e, quindi, tale peculiarità rafforzava la natura di beni non fruibili sul libero mercato e rientranti tra quelli per i quali era prevista dai regolamenti comunali 5625/1983, 26/1995, e 202/1996, una utilizzazione a prezzo ridotto e agevolato per finalità sociali e culturali.*

*In disparte ogni altra considerazione, pertanto, **la scadenza del termine senza che fosse intervenuta la concessione definitiva o senza che la stessa fosse stata rinnovata, non cambiava la natura del bene e la sua utilizzabilità alle stesse condizioni agevolate attuate con il provvedimento originario con conseguente impossibilità di praticare, per esso, un prezzo di mercato**”* (Corte dei conti, Sez. Lazio n. 77/2017 pag. 38 e 39).

Risulta così smentita – in modo chiaro ed inequivoco - l'impostazione adottata da Codesta Amministrazione sulla base di un acritico recepimento delle disposizioni impartite in precedenza.

Sulla base di quanto esposto, pertanto, si chiede a Codesta Amministrazione di disporre l'annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies legge n. 241/1990 o la revoca ex art. 21 quinquies legge n. 241/1990 di tutti gli atti e provvedimenti con cui è stato: 1) intimato il rilascio di spazi sociali dati in concessione alle più importanti realtà del volontariato e del Terzo settore nella città di Roma; 2) opposto il diniego al rinnovo delle concessioni; 3) richiesto il pagamento di somme esorbitanti a titolo di arretrati determinati applicando ai rapporti in corso, con efficacia retroattiva, il canone determinato al 100% del presunto valore di mercato, mentre la concessione d'uso applicava il canone nella misura pari al 20% del presunto valore di mercato, in conformità alle previsioni regolamentari vigenti.

Roma, li 12.05.2017

Per l'Osservatorio

Il portavoce

Eugenio De Crescenzo

